

DECISIONI CEEA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1988

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(134ª deroga)

(88/542/CEEa)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

visto la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CEEa⁽²⁾,

considerando che la Germania, il Benelux e la Spagna hanno reso noto che esistono per la loro industria di trasformazione difficoltà eccezionali e provvisorie a rifornire la loro industria elettromeccanica sul mercato comunitario di lamiera speciali destinate alla fabbricazione di trasformatori ed apparecchi simili; che queste difficoltà, che sembrava dovessero essere superate entro la metà del 1988, persistono e dovrebbero essere superate alla fine del 1988;

considerando che, con decisione 88/269/CEEa⁽³⁾, la Commissione ha autorizzato la Germania, il Benelux e la Spagna ad importare dai paesi terzi in sospensione tariffaria determinati quantitativi di lamiera speciali durante il periodo dal 1º gennaio 1988 al 30 giugno 1988 e che è opportuno prorogare la validità di detta decisione fino al 31 dicembre 1988;

considerando che tale importazione a carattere eccezionale si giustifica per i motivi di politica commerciale

enunciati all'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64; che la Commissione può quindi autorizzare una deroga alla raccomandazione suddetta;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito alla richiesta di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 88/269/CEEa, del 14 aprile 1988, è sostituito dall'articolo seguente:

« Articolo 3

La presente decisione è applicabile durante il periodo dal 1º gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

(2) GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

(3) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 54.